

Egregio Dott. Barbarino,

La ringrazio per la sua e-mail datata 8 marzo 2013 e per il successivo sollecito del 20 Marzo. Le ricordo che il tempo di risposta standard è di 15 giorni calendario.

Vorrei approfittare di questa risposta per illustrare ancora una volta il nostro parere relativo alla Sua richiesta, discussa durante un meeting della Commissione Petizioni del Parlamento Europeo in data 12 luglio 2012, sotto la Presidenza dell'Avvocato Mazzoni, che ci legge in copia.

Gli articoli 29 e 39(2) della Direttiva 92/49 vietano agli Stati Membri di introdurre un sistema di approvazione preventiva o di notifica obbligatoria dei premi che una Compagnia Assicurativa intende applicare ai clienti nel proprio territorio. Come chiaramente e più volte espresso dalla Corte, la legislazione comunitaria, in tal modo, intende garantire il principio di libertà nel fissare le tariffe delle polizze nel ramo non-vita (si veda Caso C-59/01 Commission v Italy [2003] ECR I-1759, paragrafo 29, Caso C 518/06 Commission v Italy, paragrafo 101).

Questa possibilità è stata inoltre riconfermata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nei Casi C-346/02 e C-347/02, paragrafi 21 e 22 che io ho citato durante l'audizione. Ho citato queste due sentenze in particolare, e non tutte quelle precedenti, in quanto queste due sono più recenti e ribadiscono chiaramente il principio generale applicabile a tutte le polizze del ramo non-vita (inclusa, come nel caso in discussione, l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli) secondo il quale le Compagnie di Assicurazione sono autorizzate a fissare liberamente le tariffe da applicare alle loro polizze. Tale libertà implica la possibilità per le compagnie di differenziare le tariffe in base a criteri oggettivi. Tale differenziazione deve, in ogni caso, essere esercitata in maniera proporzionata e non discriminatoria; a questo proposito desidero sottolineare come "discriminazione" e "differenziazione delle tariffe" siano due concetti differenti, in quanto, a differenza del primo, il secondo si basa su criteri oggettivi.

Quale diretta conseguenza della libertà che discende dalla legislazione e dalle sentenze della Corte citate, le compagnie che offrono polizze assicurative sulla responsabilità nei veicoli a motore in Italia sono autorizzate a differenziare i premi assicurativi fra i clienti utilizzando differenti fattori di rischio che riflettano il profilo dell'assicurato stesso, quali il luogo di residenza, il numero di sinistri, nonché la marca/tipologia del veicolo. Così facendo le compagnie possono modulare il premio delle polizze sulla base di criteri oggettivi di rischio in capo all'assicurato. Le procedure utilizzate in tutti gli Stati Membri per stabilire questi criteri si basano su statistiche centralizzate, redatte e pubblicate dalle Autorità di Vigilanza nazionali (in Italia sono disponibili sul sito dell'ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni). Il luogo di residenza quale fattore oggettivo è altresì utilizzato in molti altri Stati Membri: ad esempio, le Compagnie Assicurative Olandesi, Inglesi e Danesi propongono ai potenziali assicurati delle tariffe che variano in base al codice postale, il che significa che non solo il luogo di residenza (città o regione) è considerato rilevante, ma, anche, addirittura, lo specifico quartiere o la via.

Sono convinto di aver chiarito i Suoi dubbi in merito alla questione, e rimango comunque a sua disposizione per ogni ulteriore richiesta o chiarimento di cui Lei dovesse necessitare.

Cordialmente

Mario Nava

Acting Director Financial Institutions,
Directorate General for Internal Market and Services,
European Commission,
Rue de Spa, 2, 1040 Brussels, Belgium